



RENTRI: COSA ACCADE?



VINCENZO BUONO
COMITATO CENTRALE FNOVI

Rifiuti: dopo SISTRI, RENTRI in vigore dal 2024

di Noemi Ricci scritto il 23 Maggio 2022




Nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti, il RENTRI (dopo il flop del SISTRI) entrerà in vigore nel 2024: ecco tappe, obblighi, accessi e costi.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 4 aprile 2023, n. 59.

Regolamento recante: «Disciplina del sistema di traccia bilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del de creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».






Decreto Ministeriale 59/2023

Prima parte

- Regole per la tenuta dei registri di carico e scarico in formato digitale e relative tempistiche
- Regole per la gestione dei FIR e per il passaggio al FIR digitale
- Nuovi modelli di registro e di FIR
 Seconda parte
- Organizzazione del RENTRI
- Iscrizione al RENTRI e tempistiche
- Trasmissione dei dati al RENTRI
- Servizi di supporto agli operatori






DECRETI DIRETTORIALI

Il MASE ha emanato decreti direttoriali contenenti:


- 1. tempistiche
- 2. modalità operative:
- per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento;
- di funzionamento degli strumenti di supporto agli operatori;
- relative ai requisiti informatici per l'interoperabilità del RENTRI con i sistemi degli operatori;
- 3. modalità di compilazione dei nuovi modelli di FIR e registri.





CHI DEVE ISCRIVERSI?

Imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi






CHI DEVE ISCRIVERSI?

Possono iscriversi per operare come delegati dei produttori:

- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, gestore del servizio di raccolta
- gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006.

I delegati possono adempiere, per conto dei produttori, agli obblighi di cui al titolo III del D.M. 59/2023 ovvero all'iscrizione e la trasmissione dei dati.








CHI NON DEVE ISCRIVERSI?

Enti, imprese che hanno fino a 10 dipendenti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell'ambito di lavorazioni:

- Industriali
- artigianali
- derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie






CHI NON DEVE ISCRIVERSI?

Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:

- nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo
- nell'ambito delle attività commerciali;
- nell'ambito delle attività di servizio;
- <u>da attività sanitarie</u>
- veicoli fuori uso






CHI NON DEVE ISCRIVERSI?

Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:

- nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo
- nell'ambito delle attività commerciali;
- nell'ambito delle attività di servizio;
- <u>da attività sanitarie</u>
- veicoli fuori uso





RIFIUTI SANITARI


PERICOLOSI

NON PERICOLOSI

A RISCHIO INFETTIVO

NON A RISCHIO INFETTIVO

ASSIMILABILI AGLI URBANI





RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI

- Siringhe, aghi, lame e rasoi e oggetti da taglio non contaminati
 - Farmaci scaduti (esclusi citotossici e citostatici)
 - Sostanze chimiche di scarto non pericolose
 - Pelo dell'animale

Quando bisogna effettuare l'iscrizione al RENTRI

15/06/2023

Il regolamento entra in vigore



Dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25


- Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.25
- → Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)

- Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26
- Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
- Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti

- → Impianti di trattamento rifiuti
- → Trasportatori di rifiuti
- → Commercianti/intermediari di rifiuti
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
- → Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)
- → Delegati




I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI





COME ISCRIVERSI

COME ISCRIVERSI



ACCESSO

Accesso ai servizi RENTRI BNUVCN75C25A662G 🗸

Modifica utente

Nome utente*

BNUVCN75C25A662G

Email*

vincenzobuono4@gmail.com

Email non verificata: indica la mail e premi **Conferma**, riceverai una mail in cui sarà presente un link, che una volta cliccato, permetterà la convalida dell'email inserita.

Si consiglia di **non** indicare un indirizzo email di **posta elettronica certificata (PEC)** se non è certi che questa non sia abilitata alla ricezione di messaggi di posta ordinaria non certificata, altrimenti **potreste non ricevere nessun messaggio di servizio dal portale, compresi quelli di attivazione o sblocco utente.**

Nome*


Codice Fiscale Persona *

BNUVCN75C25A662G

Cognome*

BUONO VINCENZO

ISCRIZIONE



Home

E`necessario indicare in rappresentanza di quale impresa o ente si intende operare.

Procedere con Accredita nuovo Operatore.

+Accredita nuovo operatore



Accredita nuovo operatore

registro imprese

Ente della P.A.

digitali (Indice PA)

Attività economica iscritta al

Pubblica Amministrazione o gestore di pubblici servizi

accreditato nell'Indice dei domicili

Altro soggetto / organizzazione

Soggetto diverso da ente o

impresa, titolare di partita IVA

Impresa

Identificativo Operatore

Codice fiscale* Partita Iva* Indirizzo PEC*

INFORMAZIONE

Inserire il codice fiscale, la partita IVA e la PEC del soggetto / organizzazione.

I dati inseriti saranno verificati mediante interoperabilità con l'Anagrafe Tributaria e l'indirizzo PEC validato dal servizio INI-PEC (indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti).

All'indirizzo PEC indicato sarà inviata una mail che consente di confermare il riconoscimento e l'attivazione dell'operatore corrente.



X

Accredita nuovo operatore

registro imprese

Ente della P.A.

Impresa

Identificativo Operatore

BNUVCN7

Codice fiscale*

Partita Iva*

BNUVCN75C25A662G

06631770721

Indirizzo PEC*

VINCENZO.BUONO@PEC.BA.FNOVI.IT

(j)

INFORMAZIONE

Inserire il codice fiscale, la partita IVA e la PEC del soggetto / organizzazione.

I dati inseriti saranno verificati mediante interoperabilità con l'Anagrafe Tributaria e l'indirizzo PEC validato dal servizio INI-PEC (indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti).

All'indirizzo PEC indicato sarà inviata una mail che consente di confermare il riconoscimento e l'attivazione dell'operatore corrente.

accreditato nell'Indice dei domicili

digitali (Indice PA)

Altro soggetto / organizzazione

Attività economica iscritta al

Pubblica Amministrazione o gestore di pubblici servizi

Soggetto diverso da ente o impresa, titolare di partita IVA





X






ITALIANO ~

BNUVCN75C25A662G V

AMBIENTE DEMO



Home Strumenti v

Servizi di supporto v

Interoperabilità v

Supporto utenti ☑

Home / Accreditamento produttori di rifiuti

Q Ricerca

+ Accredita nuovo produttore di rifiuti

Righe per pagina 20

Denominazione

Data attivazionec

Stato

•

06631770721

Codice fiscale

V.BUONO E P.MESTO-MEDICI VETERINARI ASSOCIATI 23/01/2025

In attivazione





1 righe totali






STAMPA REGISTRI



ITALIANO ~






① Le funzionalità relative all'utilizzo dei servizi di supporto per la tenuta dei registri digitali e l'emissione e la compilazione dei FIR cartacei saranno disponibili a partire dal 13 febbraio 2025

Home / Stampa format registro Indicare il numero dell'ultima pagina di registro già stampata e					
ParametriValore al di	vidimata ② 0		Pagine da stampare per la successiva vidimazione ②*		(Intervallo di pagine che verrà stampato: dalla nr. 1 alla nr. 1)
	Precompilazione del frontespizio ?		Stampa solo pagine bianche ?		
Codice captcha	Inserire il codice*	AT5QH	◆ *) ②		

Genera stampa





COME ATTIVARE LA DELEGA

Come attivare la delega

I produttori possono delegare associazioni di categoria o società di servizi di loro emanazione, gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta a trasmettere i dati.

La delega può avvenire in due modi:

- Il produttore, in fase di iscrizione, indica il delegato, a sua volta già iscritto al RENTRI.
- Il delegato inserisce i nominativi dei produttori che confermano la richiesta di delega.

I produttori possono consultare le operazioni svolte dal delegato ed anche operare direttamente.

La Sezione dell'Albo accredita i delegati ad operare, a seguito della verifica del possesso dei requisiti.



Pagamenti

A completamento dell'iscrizione l'utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:

- Diritto di segreteria pari a 10€
- Contributo annuale diversificato in relazione a:
 - ✓ Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;
 - ✓ Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva;
 - ✓ Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.



Cosa cambia



Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59

- definisce il nuovo modello di FIR² che entra in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori;
- Prevede, dalla stessa data, l'obbligo di vidimazione digitale (sia per i FIR cartacei che digitali);
- fissa al 13 febbraio 2026 la scadenza a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il FIR in formato digitale;
- stabilisce, dalla stessa data, l'obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi;
- mette in capo al destinatario, nel caso di FIR digitale,
 l'obbligo di trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

FIR cartaceo dal 13 febbraio 2025



Tutti i produttori emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei.

L'utilizzo dei nuovi modelli è obbligatorio anche per i soggetti non iscritti, che dovranno registrarsi, prima di emettere il primo FIR, sul portale RENTRI nell'area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti".

Il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

Gestione del nuovo FIR cartaceo

Il produttore emette il FIR cartaceo in due copie e trattiene la prima.

Il trasportatore e il destinatario **aggiungono le informazioni di competenza** e sottoscrivono il FIR cartaceo.

Il trasportatore trasmette al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la **riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario**.

La trasmissione della copia può avvenire mediante:

- consegna diretta;
- posta elettronica certificata;
- servizi resi disponibili dal RENTRI.

In questo ultimo caso gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI.

Il produttore non tenuto a iscriversi al RENTRI continuerà ad emettere il FIR cartaceo anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2026: in questo caso trasportatore e destinatario dovranno gestire il FIR cartaceo.

Servizi di supporto per il FIR cartaceo





Nel caso di **FIR cartaceo** l'applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

- · compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;
- emettere e stampare il FIR vidimato digitalmente.

Il servizio è rivolto sia agli **operatori iscritti** al RENTRI che ai **soggetti non iscritti**.

GESTIONE REGISTRI

Cosa cambia





Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 stabilisce:

- i nuovi modelli (da compilarsi secondo le istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023);
- l'obbligo di vidimazione e tenuta digitale dei registri di carico e scarico a partire dall'iscrizione;
- l'obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro di carico e scarico tenuto in forma digitale.

GESTIONE REGISTRI

Registro cartaceo: disciplina transitoria



Dal 13 febbraio 2025 e sino all'iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo **utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI** a partire dal 15 dicembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.

Rientrano in questa situazione i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l'obbligo di iscrizione al RENTRI che comporta il passaggio al registro in formato digitale.

DEADLINE

Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti



- → impianti di trattamento rifiuti
- → trasportatori e intermediari di rifiuti
- → consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- → Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti

Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono.

Dal 13 febbraio 2025

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
- emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
- restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo (solo trasportatori)

Dal 13 febbraio 2026

- emettono, se produttori, i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale
- restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale (solo impianti)



DEADLINE

Produttori con più di 10 e fino a 50 dipendenti





→ Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti

Dal 13 febbraio 2025

- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono.

Dalla data di iscrizione

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026

- · emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale

DEADLINE

Altri produttori di rifiuti pericolosi





- → imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
- → altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese

Dal 13 febbraio 2025

- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di commercio
- · emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale


Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono.

Dalla data di iscrizione

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026

- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi





GRAZIE PER L'ATTENZIONE